

canone sono stabiliti con arbitrato a norma dell'articolo 16 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35, e dell'art. 6 del presente decreto.

In tutti i casi di gestione diretta, di esecuzione di ufficio o di requisizione di una miniera, fabbrica o torbiera, la gestione diretta od ordinata dal Comitato è autonoma ed estranea ad ogni passività e ad ogni obbligo di gestioni precedenti.

Art. 5. — Il Comitato ha facoltà:

a) di sospendere temporaneamente, rimuovere e sostituire senza alcun indennizzo, il personale direttivo e d'esecuzione addetto alla produzione, all'impiego, alla distribuzione ed al consumo dei combustibili nazionali quando si mostri incapace o comunque ostacoli la maggior produzione, l'uso o la migliore utilizzazione dei combustibili stessi;

b) di determinare e liquidare le indennità ai privati della cui opera si avvalga;

c) di stabilire premi e di provvedere direttamente a trivellazioni, sostenendone in tutto od in parte la spesa;

d) di ridurre la durata dei permessi di ricerca esistenti i quali in ogni caso hanno gli effetti di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35.

Art. 6. — La costituzione del Collegio arbitrale di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 30 ottobre 1915, n. 1570, ed all'art. 15 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35, deve essere proposta al Comitato da chi ne abbia diritto entro il perentorio termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, che in nessun caso può essere sospeso.

In tutti i casi il Collegio arbitrale ha la sua sede in Roma.

Art. 7. — I sussidi di cui all'art. 16 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35, possono essere concessi, su proposta del Comitato, anche quando gli allacciamenti ed i servizi di trasporto sono stabiliti con teleferiche o con elevatori.

Su proposta del Consiglio e indipendentemente da ogni altra istruttoria il ministro dei lavori pubblici può concedere agli stessi esercenti di miniere quando assumano l'esecuzione delle relative opere, e con le stesse disposizioni di cui all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1250, i concorsi e sussidi consentiti dalle leggi vigenti per la costruzione e sistemazione di strade, ponti e pontili.

Art. 8. — Lo stanziamento del capitolo 168 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1916-1917 è aumentato di L. 500.000 contro corrispondente diminuzione dello stanziamento del capitolo 169 del medesimo stato di previsione.

Il Comitato può provvedere alle spese anche con un fondo speciale costituito con le somme provenienti da una aliquota non superiore a L. 2 per tonnellata di lignite, di antracite o di formelle ed a L. 0.50 a tonnellata per gli altri combustibili nazionali, prelevata o venduta a norma dell'art. 9, lettera c) del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35, e dell'art. 2 del presente decreto, con facoltà ai rivenditori di aumentare d'altrettanto i prezzi concordati o determinati in via arbitrale.

Determinata dal Comitato l'aliquota, le corrispondenti somme sono versate al tesoro in conto corrente.

Ultimata la gestione del Comitato gli eventuali residui restano al tesoro dello Stato.

Per i mandati di anticipazione, per le spese e per gli atti e contratti cui il Comitato provvede valgono le disposizioni stabilite nei RR. decreti 4 agosto 1914, n. 770, 24 gennaio 1915, n. 42, 2 maggio 1915, n. 571 prorogato per la validità con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1916, n. 43 e nell'art. 11 del decreto Luogotenenziale 26 giugno 1915, n. 993.

Art. 9. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale » del Regno per avere effetto sino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace.

Combustibili Nazionali. — La « Gazzetta Ufficiale » pubblica i seguenti provvedimenti del Comitato per i Combustibili Nazionali, in data 13 febbraio 1917.

Visto il decreto-legge Luogotenenziale in data 7 gennaio 1917, n. 35, recante provvedimenti straordinari per la coltivazione delle miniere di combustibili fossili, olii minerali e gas idrocarburi;

Stabilisce:

Sino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, nei riguardi della polizia delle miniere di combustibili fossili, di oli minerali e gas idrocarburi, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, della legge 30 marzo 1893, n. 184, sulla polizia delle miniere, cave e torbiere, e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 49 del regolamento per l'applicazione della legge predetta, approvato con R. decreto 10 gennaio 1907, n. 152 saranno osservati con le modificazioni risultanti dai seguenti articoli:

Art. 1. — (Art. 3 della legge 30 marzo 1893, n. 184). Sono preposti alla polizia delle miniere di combustibili fossili solidi, cioè antracite, litantrace, lignite, torba, scisto bituminoso e bitume, di oli minerali e di gas idrocarburi, gli ingegneri e gli aiutanti dei RR. distretti minerari e le altre persone a ciò delegate dal Comitato.

Art. 2. — I preposti alla polizia delle miniere:

a) hanno diritto, richiedendo l'assistenza dell'autorità di polizia in caso di opposizione da parte degli esercenti, di visitare le miniere per esaminare se la coltivazione venga fatta con tutte le cautele suggerite dall'arte per prevenire i pericoli (art. 3 della legge citata, 14 del regolamento approvato con R. decreto 10 gennaio 1907, n. 152);

b) prendono i provvedimenti necessari nei casi in cui riconoscano che gli scavi siano a distanze minori di quelle prescritte senza regolare autorizzazione o che i lavori non siano condotti in modo da assicurare la incolumità e la salute delle persone e da non compromettere la sicurezza degli edifici, strade e corsi d'acqua sovrastanti e prossimi, nonché la reciproca sicurezza delle miniere vicine, prescrivendo, ove occorra, in quest'ultimo caso, che i lavori siano assoggettati, in tutto o in parte, a una direzione unica, e nominando, a carico degli esercenti, e con determinazione della quota di spesa da sostenersi da ciascuno, il direttore qualora fra di essi esista disaccordo (art. 4, 5 (1ª parte) e 12 della legge; 38 del regolamento predetti);

c) fermo restando il disposto dell'art. 11 del decreto-legge Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 35, possono autorizzare a fare scavi per estrazione delle sostanze minerali di cui all'art. 1, perforazione di pozzi o trivellamenti nelle adiacenze di una sorgente minerale o termale di uso sanitario, a distanza minore di 20 metri dalle abitazioni, dai luoghi cinti da muro e dalle strade pubbliche, e di 50 metri dai corsi d'acqua, canali, acquedotti e sorgenti, stabilendo che sia preventivamente prestata presso una cassa pubblica, una cauzione per tutti i danni ai quali tali scavi potrebbero dar luogo, e possono anche prescrivere, a seconda dei casi, che sia osservata una maggiore distanza (articoli 6 e 7 della legge; 18, 19, 20 e 21 del regolamento predetti);

d) in caso di constatata imperizia o negligenza del personale dirigente o sorvegliante dei lavori di una miniera, possono obbligare l'esercente ad affidare la direzione o la sorveglianza dei lavori a personale riconosciuto idoneo (art. 5 (capoverso) della legge, 16 e 17 del regolamento predetti);

e) curano che gli esercenti delle miniere e degli stabilimenti che ne dipendono vi tengano costantemente i medicamenti e i mezzi di soccorso o apparecchi di salvataggio necessari in ragione del numero degli operai, della natura dei lavori e della loro situazione, e possono imporre ad ogni esercente o gruppo di esercenti, ove sia necessario per il numero degli operai occupati, o per la grande distanza dei centri abitati ove risieda un medico, l'obbligo di tenere a loro spese un medico-chirurgo (art. 11 della legge, 34, 35 e 36 del regolamento predetti);

f) ricercano le cause degli infortuni e ne estendono processo verbale che trasmettono all'autorità giudiziaria, per le constatazioni di legge che debbono aver luogo senza sospendere i lavori (art. 41 del regolamento predetto);

g) vigilano e provvedono, quando ne siano incaricati dal Comitato, perchè i prodotti sieno tra-